



FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DICONFIRMING

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Denominazione	Credemfactor S.p.A. - Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem" Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA
Iscrizione in albi e/o registri	Iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (n. 7)
Indirizzo della sede legale:	Via Ernesto Che Guevara, 4/b - 42123 - Reggio Emilia
numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Tel.:+39 0522 326911
numero di fax	Fax:+39 0522 326000
sito internet:	www.credemfactor.it
indirizzo di posta elettronica	info@credemfactor.it
Aderente Assifact – Associazione Italiana per Factoring	

INFORMAZIONI SU CHI EFFETTUA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome

Indirizzo (Via, CAP, Località)

Telefono

E-mail

Qualifica

Iscrizione (indicare Albo e numero)

IL CONFIRMING – DESCRIZIONE PRODOTTO RIVOLTO AL DEBITORE CAPOFILA detto BUYER

Il Confirming è un contratto mediante il quale Credemfactor fornisce al Debitore Capofila/Cliente, detto il Buyer, titolare di obbligazioni di pagamento verso proprie Società fornitrici in base a contratti di fornitura, servizi amministrativi e finanziari su crediti preventivamente accettati dal Buyer stesso. L'operatività potrà avvenire esclusivamente attraverso la Piattaforma Fast Factoring Digitale o altra Piattaforma messa a disposizione da parte del Factor.

È un servizio che consente di ottimizzare la gestione dei crediti commerciali all'interno di una filiera produttiva composta dal Buyer e dai suoi Fornitori, nonché di semplificare la gestione dei propri pagamenti.

Il Buyer può richiedere a Credemfactor una dilazione, a titolo oneroso, del pagamento dei crediti, ottenendo da Credemfactor la garanzia del pagamento alle scadenze richieste dal Buyer e di disporre di una fonte di finanziamento nei limiti dell'Affidamento concesso. Le Società fornitrici possono comunicare a Credemfactor la volontà di procedere alla cessione dei crediti accettati dal Buyer nelle modalità di seguito meglio specificate.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO CONFIRMING

CARATTERISTICHE DEL CONFIRMING

Il Buyer comunica a Credemfactor i debiti maturati verso i propri Fornitori per i quali rilascia uno o più Mandati irrevocabili di Pagamento attraverso il caricamento degli stessi nella sezione dedicata sulla Piattaforma Fast Factoring Digitale; essi si intendono dal Buyer riconosciuti ed accettati sin dalla data di sottoscrizione della Lettera di Carico Mandati che riporta l'elenco dei pagamenti oggetto di Mandato. Alla data di scadenza delle partite o convenzionalmente concordata, Credemfactor provvede ad eseguire i Mandati di Pagamento a favore dei Fornitori.

1 - CONFIRMING AL DOPO INCASSO SENZA OPZIONE DI ACQUISTO AL FORNITORE

Credemfactor esegue i Mandati di Pagamento a favore dei Fornitori alle scadenze indicate nelle Lettere di Carico Mandati esclusivamente a seguito di avvenuta "provvista" da parte del Buyer che il Factor deve ricevere entro e non oltre 3 gg lavorativi prima della data di pagamento e previa verifica della regolarità dei Mandati di Pagamento.

2 - CONFIRMING AL DOPO INCASSO CON OPZIONE D'ACQUISTO DAL FORNITORE - DILAZIONE AL BUYER

Credemfactor esegue i Mandati di Pagamento alle scadenze indicate nelle Lettere di Carico Mandati a seguito di avvenuta provvista o nei limiti dell'Affidamento concesso al Buyer.

Il pagamento delle partite è previsto alla scadenza delle stesse esclusivamente a seguito di avvenuta "provvista" da parte del Buyer, che il Factor deve ricevere entro e non oltre 3 gg lavorativi prima della data di pagamento e previa verifica della regolarità dei Mandati di Pagamento.

I Fornitori destinatari del pagamento possono richiedere autonomamente l'attivazione di una operazione di cessione crediti pro soluto nella forma dell'Acquisto Credito a Titolo Definitivo Dilazionato sulle partite oggetto di Mandato di Pagamento. In tal caso il Buyer sarà esonerato dall'obbligo di previa costituzione della provvista e, nei limiti dell'Affidamento Confirming concesso, potrà beneficiare di una Dilazione, a titolo oneroso, sulle scadenze di cui ai Crediti oggetto di acquisto. Il Buyer si impegna a sua volta ad effettuare il rimborso delle somme corrisposte dal Factor ai Fornitori entro la data di fine dilazione contrattualmente pattuita, con Bonifico Bancario, SDD o RIBA.



Le operazioni in regime di pro soluto nella forma dell'Acquisto Credito a Titolo Definitivo Dilazionato formano oggetto di specifici contratti o appendici alle condizioni generali standard. Le condizioni economiche dei suddetti contratti sono riportate nel foglio informativo dedicato.

3 - CONFIRMING CON ACCORDO DI DILAZIONE AL BUYER SENZA OPZIONE D'ACQUISTO DAL FORNITORE

Credemfactor esegue i Mandati di Pagamento alle scadenze indicate nelle Lettere di Carico Mandati, nei limiti dell’Affidamento concesso al Buyer che si impegna ad effettuare il rimborso entro la scadenza dilazionata contrattualmente convenuta con Bonifico Bancario, SDD o RIBA.

4 - CONFIRMING CON ACCORDO DI DILAZIONE AL BUYER E CON OPZIONE D' ACQUISTO DAL FORNITORE

Credemfactor esegue i Mandati di Pagamento alle scadenze nelle Lettere di Carico Mandati nei limiti dell’Affidamento concesso al Buyer. Quest’ultimo a sua volta si impegna ad effettuare il rimborso alla scadenza dilazionata contrattualmente convenuta con Bonifico Bancario, SDD o RIBA.

I Fornitori destinatari del pagamento possono richiedere autonomamente l’attivazione di una operazione di cessione crediti pro soluto nella forma dell’Acquisto Credito a Titolo Definitivo Dilazionato sui crediti oggetto di Mandato di Pagamento. Il Fornitore affidato può richiedere la liquidazione anticipata di tutti o parte dei Mandati caricati dal Buyer. La trasformazione dei Mandati in partite oggetto di cessione avviene a seguito della conferma da parte di Credemfactor. In detta ipotesi il Buyer si impegna ad effettuare il pagamento entro la scadenza dilazionata contrattualmente convenuta, con Bonifico Bancario, SDD o RIBA.

Le operazioni in regime di pro soluto nella forma dell’Acquisto Credito a Titolo Definitivo Dilazionato formano oggetto di specifici contratti o appendici alle condizioni generali standard. Le condizioni economiche dei suddetti contratti sono riportate nel foglio informativo dedicato.

RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE A CARICO DEL DEBITORE/BUYER

Il Buyer riconosce il proprio debito incondizionatamente e conferisce a Credemfactor Mandato di Pagamento alla scadenza; garantisce l’esistenza dei crediti caricati ed assume le obbligazioni previste dal contratto, tra cui l’obbligo di fornire la “provvista” per le tipologie al dopo incasso per il pagamento dei debiti e/o rimborsare le somme corrisposte dal Factor ai Fornitori entro la data di fine dilazione. I Mandati di Pagamento potranno essere liquidati solo entro i limiti dell’Affidamento concesso.

Eventuali roveche e/o riduzioni dell’affidamento concesso sono oggetto di insindacabile giudizio da parte di Credemfactor in qualsiasi momento.

Il Buyer non può opporre a Credemfactor riserve sui crediti preventivamente accettati.

I Mandati di Pagamento conferiti sono irrevocabili, salvo casi eccezionali disciplinati nelle Condizioni Generali di contratto relativamente ai Crediti oggetto di Mandato, il Buyer non potrà modificare, con i Fornitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà concordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né restituzione di merce, senza il consenso scritto del Factor. In caso di mancato Rimborso da parte del Buyer di somme versate dal Factor al Fornitore in dipendenza di un Mandato di Pagamento, ovvero anticipate al Fornitore a titolo di Corrispettivo di una Cessione di Credito, il Buyer sarà tenuto a riconoscere al Factor un Indennizzo comprendente l’ammontare del Rimborso, integrato degli interessi di mora pattuiti nelle condizioni economiche e calcolati dalla Data di Pagamento da parte del Factor e fino al pagamento da parte del Buyer, oltre ai compensi pattuiti e a eventuali ulteriori spese, anche legali, affrontate dal Factor.

Nell’ipotesi di operazioni in valuta estera grava sul Cliente il rischio di variabilità del tasso di cambio.

RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE A CARICO DEL FORNITORE

IN PRESENZA DI CESSIONE DEL CREDITO

Il Fornitore che abbia attivato un’operazione di cessione del credito pro soluto nella forma dell’Acquisto Credito a Titolo Definitivo Dilazionato, garantisce l’esistenza e l’esigibilità dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni specificamente previste dal proprio contratto. Nell’ipotesi di operazioni in valuta estera grava sul cliente il rischio di variabilità del tasso di cambio.

Per ogni ulteriori informazione e/o condizione applicabile si rimanda al foglio informativo dedicato al prodotto.

CONDIZIONI ECONOMICHE - Condizioni economiche massime applicabili al Buyer nelle operazioni di Confirming

Codice condizione	Descrizione condizione	Valore condizione massima
D110	COMMISS. RITARDATO PAGAMENTO – Commissione mensile di ritardato pagamento flat sui pagamenti effettuati oltre la scadenza originaria o dilazionata	2%
D114	COMM DI CONFIRMING AL CARICO - Flat al carico su importo complessivo mandati	2%
D220	SPESE INCASSO SDD (Servizio di SEPA DIRECT DEBIT – addebito diretto)	€ 10
D225	SPESE INSOLUTO SDD (Servizio di SEPA DIRECT DEBIT – addebito diretto)	€ 24
D404	SPESE ISTRUTTORIA - Spese di istruttoria pratica	€ 1.000
D203	SPESE EMISSIONE E INCASSO RIBA	€ 10
D222	SPESE INSOLUTO RIBA	€ 24
D230	SPESE RICHIAMO RIBA	€ 19
D245	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO SUPPORTO ELETTRONICO	€ 0
D247	SPESE INVIO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO SUPP. ELETTRONICO	€ 0

D249	SPESE INVIO COMUNICAZ. VARIAZ. UNILATERALI SUPP. ELETTRONICO	€ 0
	SPESE RINNOVO PRATICA	€ 700
	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE / A TERZI	€ 500
D312	TASSO DI DILAZIONE POSTICIPATO - Spread massimo su anticipazioni in euro o in divisa rispetto al tasso di riferimento (1) (2)	6,50%
D313	TASSO DI RITARDATO PAGAMENTO POSTICIPATO - Spread massimo su anticipazioni in euro o in divisa rispetto al tasso di riferimento (1) (2)	6,50%
INTERESSI DI MORA – Tasso di interesse di mora		8,0%
(1) Periodicità della liquidazione: mensile, trimestrale, annua – divisore: euro 365 (anno civile), valuta non euro 365.		
(2) PARAMETRI UTILIZZATI (Fonte di rilevazione Il Sole 24 ore):		
a) EURIBOR 1, 2, 3, 6, 12 MESI puntuale, rilevato: <i>valuta primo giorno lavorativo mese in corso</i> ;		
b) EURIBOR 3, 6 MESI media mensile mese precedente rilevato: <i>valuta primo giorno lavorativo mese in corso</i> ;		
c) EURIBOR 3 MESI media mensile mese corrente rilevato: <i>ultimo giorno lavorativo del mese</i> .		
d) CME Sofr TERM (divisa del conto) 3 MESI puntuale, rilevato: <i>valuta primo giorno lavorativo mese in corso</i> .		
In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione mensile in aumento o diminuzione (indicizzazione) in funzione dell'andamento del parametro.		
Il Piano di Sostituzione degli Indici di Riferimento è regolarmente aggiornato e pubblicato sul sito www.credemfactor.it		

INFORMAZIONI GENERALI

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti il rimborso degli oneri e spese vive sostenuti da Credemfactor, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese bancarie, spese postali, spese legali (relative ad iniziative stragiudiziali e giudiziali) e di recupero di somme a qualsiasi titolo dovute, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed Iva in quanto dovuta, per registrazione di garanzie reali (pegno e/o ipoteca) qualora richieste a fronte dell'attività di finanziamento, nonché le spese notarili per il perfezionamento di tali attività.

Non sono previste spese di informativa pre-contrattuale.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 (legge sull'usura) relativo alla categoria "Factoring" può essere consultato nei locali e sul sito internet della Società - www.credemfactor.it.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso usura di cui alla legge 108/96, e successive modificazioni.

RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto.

Se Credemfactor modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro 60 (sessanta) giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono 15 (quindici) giorni.

Reclami

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio nell'Emilia.

Il cliente può presentare un reclamo all'Ufficio - Relazioni Clientela di Credito Emiliano S.p.A., sito in via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio nell'Emilia (RE) – con lettera raccomandata A.R., all'indirizzo di posta elettronica recweb@credem.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata rec.credem@pec.gruppocredem.it. L'Ufficio Relazioni Clientela deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 il cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione **Conciliatore Bancario Finanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato da Credemfactor S.p.A. o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo a Credemfactor S.p.A.. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutti gli Uffici Commerciali di Credemfactor S.p.A.. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.
- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo a Credemfactor S.p.A. ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto

solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente a Credemfactor S.p.A..

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede Credemfactor S.p.A. per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

LEGENDA

Accordi di Dilazione (o Riscadenziamenti) – accordi conclusi dal Factor con il Buyer, mediante i quali sono concesse, dietro riconoscimento di interessi convenzionali, dilazioni di pagamento dei Rimborsi nell'ambito di un Affidamento Confirming concesso o sui pagamenti dovuti dal Buyer a seguito di Cessione di Credito.

Affidamento Confirming (o Affidamento) – l'importo massimo entro il quale il Factor, con durata a revoca oppure a scadenza, intende accettare, in assenza di previa Costituzione della Provvista, Mandati di Pagamento per Crediti aventi caratteristiche predeterminate.

Buyer (o Debitore) – il soggetto che, nell'ambito del Contratto, conferisce al Factor Mandato di Pagamento dei propri debiti nei confronti dei Fornitori Accettati, utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione sulla Piattaforma FFD;

Cessione – indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce e cede al Factor i propri Crediti esistenti corrispondenti a Debiti Riconosciuti, come *infra* definiti; alla Cessione si applica la legge n. 52/1991 nel caso dei Crediti *infra* indicati (alla Definizione di "Credito") sub a), e gli artt. 1260 e ss. C.C., nel caso dei Crediti sub b).

Compensi del Factor – commissioni, oneri e ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo, diverso dagli Interessi, pattuito tra il Buyer e il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nell'ambito del Contratto.

Confirming – il programma disciplinato dal Contratto finalizzato a ottimizzare la gestione dei pagamenti all'interno della filiera produttiva del Buyer. Il programma prevede l'utilizzo della Piattaforma per l'individuazione e il caricamento dei Debiti, che potranno essere oggetto di Mandato di Pagamento, delle eventuali Cessioni dei Crediti da parte dei Fornitori del Buyer e degli altri Servizi Disponibili regolati dal Contratto. Laddove previsto, il Confirming consente al Buyer di dilazionare le scadenze dei propri pagamenti e di supportare finanziariamente i Fornitori che vorranno attivare autonome operazioni di Factoring relative ai crediti oggetto di pagamento.

Conto Fornitore – il conto corrente intestato al Fornitore sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti dei Debiti Confermati. Il Conto Fornitore sarà fornito al Factor dal Buyer e sarà sua cura verificarne la correttezza e l'aggiornamento.

Contratti di Fornitura - il contratto commerciale stipulato tra Fornitore e Buyer nel loro esercizio di impresa per la fornitura di beni e servizi verso il pagamento di un corrispettivo.

Contratto – il Contratto, così come disciplinato in questo atto, e dai suoi Allegati e Appendici, anche successivi, se regolarmente pattuiti tra le Parti.

Corrispettivo della Cessione – importo pari al valore nominale dei Crediti Ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore e di ogni competenza e/o commissione spettante al Factor, sulla base di specifico accordo con il Fornitore.

Credenziali (anche Chiavi di Identificazione o Codici di Accesso) – corrispondono agli identificativi di cui al contratto di Fast Factoring Digitale.

Credito – indica:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Buyer in pagamento di beni e/o servizi;
- b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Costituzione della Provvista – importo corrispondente al totale dei Mandati di Pagamento relativi ad una determinata scadenza, che, nelle operazioni Dopo Incasso, dovrà essere costituita dal Buyer per intero, senza eccezioni, attraverso bonifico bancario che dovrà pervenire al Factor almeno 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti rispetto alla Data di Pagamento stabilita.

Data di Pagamento – Data indicata dal Buyer nel Mandato di Pagamento, dallo stesso dichiarata corrispondente alla Data di Scadenza del Credito oggetto di pagamento.

Data di Scadenza – il termine concesso dal Fornitore al Buyer per il pagamento di quanto dovuto in dipendenza di Contratto di Fornitura e indicato ai fini del Contratto nelle istruzioni impartite dal Buyer al Factor con la Lettera di Carico Mandati.

Debito – i debiti pecuniari sorti o che sorgeranno da Contratti di Fornitura e in generale ogni somma che il Buyer debba corrispondere al Fornitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo.

Debito Caricato o Riconosciuto – il Debito per il quale, al momento del caricamento, il Buyer abbia sottoscritto la Lettera di Carico Mandati, con valenza di riconoscimento di debito, anche per le eventuali operazioni di factoring stipulate dal Factor con il Fornitore inserito nel programma di Confirming.

Debito Confermato – il Debito che, tra i Debiti Caricati, supera positivamente il vaglio preventivo del Factor, che lo ammette al programma di Confirming, salvo successive facoltà di non darvi corso in base alle norme contenute nel Contratto.

Documento di Sintesi (DDS) – l'allegato al Contratto, che ne costituisce il frontespizio a far parte integrante e riporta le condizioni economiche ad esso applicabili.

Dopo Incasso – le operazioni di Confirming nelle quali è prevista l'esecuzione del Mandato di Pagamento su Debiti Accettati solo a seguito di previa Costituzione della Provvista.

Factor – oltre a Credemfactor S.p.A. Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM", con sede legale in Reggio nell'Emilia Via E. Che Guevara n. 4/b, codice fiscale 01254050352 e partita IVA 02823390352, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (Albo Unico) al n. 7, il Factor estero o la Società corrispondente di cui Credemfactor S.p.A. si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Fast Factoring Digitale (anche FFD) – il servizio, che consente all'utente di accedere in modalità web (ad esempio, da remoto, tramite pc, smartphone o altro *device* abilitato al collegamento internet) e di operare sulla Piattaforma presente sul sito internet di Credemfactor www.credemfactor.it, all'interno della propria Area Riservata.

Fornitore Accettato – il soggetto a favore del quale il Buyer è tenuto a effettuare il pagamento di uno o più Debiti, che il Factor ha accettato di far entrare nel programma di Confirming e che, con riferimento alle caratteristiche soggettive, non è Soggetto Sanzionato o comunque assoggettato a Sanzioni e non appartiene a Paesi Sanzionati o territori contenuti in black lists, anche a livello bancario e creditizio.

Fornitore Proposto – il soggetto a favore del quale il Buyer è tenuto ad effettuare il pagamento e che quest'ultimo intende fare entrare in un programma di Confirming proponendolo mediante le modalità previste nel Contratto, che sarà oggetto di valutazione da parte del Factor.

Flusso Anagrafico – la proposta che, attraverso la funzione Carico Anagrafiche della Piattaforma Fast Factoring Digitale, il Buyer sottopone al Factor al fine di formare, in caso di accettazione da parte del Factor, l'elenco dei Fornitori Accettati.

Giorno Lavorativo – un giorno in cui i pagamenti o trasferimenti in euro possono essere effettuati per il tramite del sistema di regolamento Target (Trans-European Automated Real-Time Gross Express Transfer System). Resta inteso che le scadenze previste dal Contratto che non cadranno in un Giorno Lavorativo verranno spostate al Giorno Lavorativo successivo.

Importo Confermato – l'importo relativo a ciascun Debito Confermato. Tale Importo Confermato verrà corrisposto dal Factor al Fornitore alla Data di Scadenza, a eccezione dei casi di Cessione del Credito, nei quali il Factor corrisponderà al Fornitore il Corrispettivo della Cessione. L'intero Importo Confermato dovrà in ogni caso essere corrisposto dal Buyer al Factor secondo le regole del Contratto.

Incasso – il realizzo di somme a seguito di pagamento effettuato dal Buyer al Factor (a fronte di obblighi di Costituzione della Provvista, Rimborso, Indennizzo o di pagamento di somme a qualsiasi diverso titolo dovute) in via definitiva e senza riserve. Non costituiscono pertanto incasso (a titolo esplicativo e non esaustivo):

- la consegna dei titoli a scadenza posticipata;
- i pagamenti effettuati per ordini dell'Autorità Giudiziaria non definitivi o comunque soggetti a forme di gravame o istanze di revoca, revisione, sospensione o modifica;
- i pagamenti effettuati sotto condizione, riserva, o con facoltà di ripetizione o rivalsa.

Indennizzo – la somma dovuta dal Buyer al Factor in conseguenza di un Insoluto, ovvero in conseguenza del mancato rispetto degli obblighi e garanzie secondo le previsioni di cui al Contratto.

Insoluto – il mancato pagamento da parte del Buyer alla data di scadenza convenuta di somme dovute al Factor (i) a titolo di Rimborso in dipendenza di pagamenti effettuati dallo stesso su Debiti Confermati in forza di Mandato di Pagamento, ovvero (ii) in conseguenza della Cessione del Credito intercorsa tra lo stesso e il Fornitore, ovvero (iii) nei rapporti al Dopo Incasso, nel caso di esecuzione spontanea del Mandato di Pagamento da parte del Factor, pur in assenza di Costituzione della Provvista, ovvero (iv) a titolo di competenze, commissioni, interessi o somme comunque dovute in forza del Contratto.

Interessi di Dilazione – quanto dovuto per effetto di Accordi di Dilazione concessi, (i) nell'ambito di un Affidamento Confirming, sui Rimborsi di Mandati di Pagamento confermati dal Factor o (ii) sui pagamenti dovuti dal Buyer a seguito di Cessione di Credito; gli Interessi di Dilazione saranno calcolati, a seconda dei casi, dalla data del pagamento effettuato dal Factor fino alla data di Rimborso da parte del Buyer, ovvero dalla Data di Scadenza del Credito ceduto: il tutto nella misura convenzionalmente indicata nel Documento di Sintesi. Gli interessi sono comunque da intendersi sempre limitati entro le soglie stabilite dalla legge 108/1996 e s.m.i.

Interessi di Ritardato Pagamento – quanto dovuto dal Buyer al Factor in conseguenza del mancato rispetto di un qualsiasi termine di pagamento, nella misura convenzionalmente indicata nel Documento di Sintesi. Gli interessi sono comunque da intendersi sempre limitati entro le soglie stabilite dalla legge 108/1996 e s.m.i.

Lettera di Carico Mandati – la richiesta, generata dalla Piattaforma in sede di caricamento dei Debiti e firmata digitalmente, rivolta al Buyer al Factor contenente la Proposta Irrevocabile di Mandato, l'indicazione dei Debiti Riconosciuti relativi e la richiesta di effettuare il Pagamento nel rispetto delle istruzioni impartite, inerenti a tempo, ammontare e modalità.

Mandato di Pagamento – l'incarico conferito da parte del Buyer al Factor, per il pagamento di propri Debiti verso Fornitori rivenienti da Contratti di Fornitura di beni o servizi.

Modulo di Individuazione – l'allegato al Contratto, mediante il quale il Buyer individua la Tipologia di Confirming che intende attivare nell'ambito del programma Confirming e i relativi parametri di funzionamento.

Note di Credito – documenti fiscali emessi dal Fornitore in favore del Buyer a fronte di resi, sconti o abbuoni.

Paese Sanzionato - qualsiasi territorio fatto oggetto di Sanzioni.

Pagamento del Corrispettivo – pagamento del Corrispettivo della Cessione, operato dal Factor al Fornitore, per quota parte o per l'intero, prima della scadenza originaria del Credito.

Pagamento del Mandato – l'esecuzione da parte del Factor del Mandato di Pagamento ricevuto e confermato.

Parti – il Buyer e Credemfactor.

Piattaforma – portale online messo a disposizione del Buyer da parte del Factor, deputato ad accogliere l'operatività di Confirming e attualmente costituito dal Fast Factoring Digitale; resta aperta la possibilità per il Factor di gestire la Piattaforma attraverso altro servizio messo a disposizione del Buyer.

Proposta Irrevocabile di Mandato – la proposta formulata dal Buyer al Factor, attraverso la Lettera di Carico Mandati, che la contiene, di procedere al pagamento dei Debiti Caricati secondo le istruzioni impartite.

Remunerazione – i compensi, le commissioni e i corrispettivi, anche a titolo di interessi su Riscadenziamenti, dovuti dal Buyer al Factor nella misura e per le causali tutte individuate nei Documenti di Sintesi.

Ri.Ba. – il servizio bancario di incasso che consente a un creditore professionale di riscuotere gli importi delle fatture emesse attraverso la propria banca, dichiarando di aver diritto di ricevere una somma di denaro da un determinato debitore autorizzando la banca alla riscossione del relativo importo mediante invio al debitore di avviso di pagamento.

Richiesta Affidamenti e Conferma Affidamenti – documenti attraverso i quali *ex novo* o in modifica di precedenti intese, rispettivamente (i) il Buyer chiede la concessione di una linea di Confirming, indicando i limiti e le modalità operative proposti e (ii) il Factor comunica la propria eventuale definitiva approvazione. Lo scambio di Richiesta e Conferma Affidamenti tra Buyer e Factor avverrà sia nei rapporti al Dopo Incasso, al fine di individuarne caratteristiche e modalità operative, che nei rapporti con Accordo di Dilazione, al fine di individuarne, oltre alle caratteristiche e alle modalità operative, i limiti e la durata dell'Affidamento Confirming.

Riconoscimento del Debito – dichiarazione rilasciata dal Buyer ai sensi dell'art. 7 del Contratto contenente, tra le altre, le istruzioni di pagamento.

Rimborso – la somma che il Buyer è tenuto a corrispondere al Factor a fronte di pagamenti effettuati dallo stesso in favore del Fornitore su Debiti Confermati; da effettuarsi nell'ambito di un Accordo di Dilazione alla data concordata.

Sanzioni – le sanzioni economiche amministrative dall'Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC), dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o uno dei suoi Stati membri e dal Governo del Regno Unito (incluso il Tesoro di Sua Maestà del Regno Unito).

incasso elettronico permanente) il conto del Buyer sulla base di un accordo preliminare tra il Buyer e il Factor.

Servizi Disponibili – l'insieme delle funzionalità *pro tempore* disponibili sul Piattaforma per l'interazione tra Buyer e Factor nell'ambito del Confirming.

Soggetto Sanzionato - (a) qualsiasi soggetto che è, o è controllato da uno o più soggetti che sono designati in qualsiasi lista di soggetti sanzionati gestita dall'OFAC (o da qualsiasi suo successore) o dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o uno dei suoi Stati Membri o dal Governo del Regno Unito (incluso il Tesoro di Sua Maestà del Regno Unito); (b) qualsiasi soggetto situato, organizzato o residente in un Paese Sanzionato; o (c) qualsiasi altro soggetto il quale intrattiene attività commerciali, economiche o altre attività vietate dalle Sanzioni.

Tipologie di Confirming – le diverse modalità operative di Confirming, disciplinate dal Contratto, che si differenziano tra loro in relazione all'eventuale obbligo di previa Costituzione della Provvista (Confirming al Dopo Incasso) ovvero con Rimborso in via dilazionata (Confirming con Dilazione) e in relazione alla possibilità o meno che il Fornitore ceda a titolo definitivo il proprio Credito verso il Buyer.

EURIBOR: Euro Interbank Offered Rate, traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", è un indice di riferimento (Euribor su base act/360 ovvero Euribor su base act/365). Per Euribor su base act/360 si intende l'indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee). Il valore dell'Euribor su base act/365 corrisponde a quello dell'Euribor act/360 diviso per il coefficiente 360 e moltiplicato per il coefficiente 365.

CME SOFR TERM: tasso di interesse pubblicato giornalmente e con scadenza a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi ed è amministrato da



CME Group Benchmark Administration Limited (CBA) ossia un'organizzazione registrata e sottoposta alla regolamentazione prevista dall'UK Financial Conduct Authority (FCA).

SPREAD: valore da sommare ad un parametro base.

Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di "**Factoring**", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali: la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail, posta certificata) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.